



COMUNE DI CELLAMARE
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI
STRUTTURE TIPO "DEHORS" PER ESERCIZI DI
VICINATO E LOCALI CON SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

INDICE

- Art. 1** – Oggetto e finalità
- Art. 2** – Definizione di dehors
- Art. 3** – Aspetti normativi
- Art. 4** – Composizione
- Art. 5** – Localizzazione
- Art. 6** – Caratteristiche e superfici dimensionali
- Art. 7** – Tipologie – caratteristiche costruttive e materiali
- Art. 8** – Procedura rilascio autorizzazione
- Art. 9** – Condizioni
- Art. 10** – Temporalità
- Art. 11** – Obblighi, Danni e Responsabilità
- Art. 12** – Proroga e rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 13** – Sospensione, Revoca e Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 14** – Sanzioni
- Art. 15** – Garanzie
- Art. 16** – Disposizioni di rinvio
- Art. 17** – Norme transitorie
- Art. 18** – Tassa di occupazione aree e canone ricognitorio

Art. 1
(OGGETTO E FINALITÀ)

1. Il Comune di Cellamare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della Costituzione, tutela l'iniziativa economico-privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, facendo sì che l'uso degli spazi pubblici sia concesso nel rispetto del preminente interesse pubblico.
2. Il presente Regolamento intende disciplinare l'installazione di manufatti e strutture amovibili denominati "DEHORS" ed è uno strumento che si integra nel processo di riqualificazione dell'ambiente urbano ed extraurbano, attraverso il quale si intende anche valorizzare e promuovere la vocazione turistica del paese, mediante le attività destinate alla somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale, creando aree vitali in cui il commercio deve rappresentare un elemento di qualità e concorrere a definire l'immagine del paese. L'obiettivo è quello di garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico in risposta alle richieste del mercato di una maggiore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza mediante la collocazione di elementi di arredo armonizzati con il contesto urbano ed extraurbano di riferimento, rispettandone le caratteristiche architettoniche, paesaggistiche ed ambientali.
3. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'occupazione del suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato da servitù di uso pubblico e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 2
(DEFINIZIONE DI DEHORS)

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per strutture a servizio di pubblici esercizi, denominate a titolo esemplificativo ma non esaustivo "Dehors", si intendono l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico, privato visibile da spazi pubblici di interesse storico, artistico ed architettonico o privato gravato da servitù di uso pubblico che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesse ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, insediato in sede fissa.
2. Per suolo o area privata si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la disponibilità in quanto di pertinenza dell'immobile commerciale con caratteristiche idonee alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande; se ricadente all'interno di un edificio in condominio, ovvero, se il suolo è di proprietà condominiale o di un privato, l'uso resta vincolato e subordinato ai relativi nulla-osta del condominio e/o del privato proprietario.
3. I dehors, rigorosamente destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali/artigianali nell'arco temporale della loro durata, devono, quindi, essere collegati ad un'attività di pubblico esercizio esistente alla data di richiesta dell'installazione.
4. Tali strutture caratterizzate da "precarietà e facile rimovibilità" non devono prevedere infissione al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture l'esercente dovrà provvedere a propria cura e spese al perfetto ripristino dell'area interessata.

5. I Dehors dal punto di vista temporale, si distinguono in:
- a) **Dehors stagionali e/o temporanei** qualora sia richiesto e autorizzato per un periodo complessivo inferiore ad un anno solare;
 - b) **Dehors permanenti** qualora siano richiesti e autorizzati per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a 5 anni a decorrere dalla data del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 3

(ASPETTI NORMATIVI)

1. Le strutture temporanee c.d. dehors sono soggette al preventivo rilascio di apposita autorizzazione tramite SUAP secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici. Il dehor non può surrogare i requisiti di pubblico esercizio.
3. La loro installazione deve essere eseguita in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica, Sicurezza Alimentare, Sicurezza degli ambienti di Lavoro e materia urbanistica edilizia.
4. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti di qualunque genere, dovrà essere presentato un progetto redatto ai sensi del D.M n°37/2008 e smi se previsto ed in ogni caso il concessionario dovrà conservare le dichiarazioni di conformità.

Art. 4

(COMPOSIZIONE)

1. I Dehors di cui al precedente art.2, comma 1, sono costituiti dai seguenti elementi:
 - a) **Arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche, contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati (obbligatori);
 - b) **Complementi di copertura e riparo:** ombrelloni, tende parasole, pergolati con tessuto ombreggiante;
 - c) **Accessori:** elementi di delimitazione (fioriere, separé in grigliato di legno, paletti metallici amovibili con corda di delimitazione, pannelli in vetro) pedane, stufe di irraggiamento e/o corpi riscaldanti/raffrescanti;
 - d) **Attrezzature:** elementi per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Nel caso di richiesta di autorizzazioni/concessioni di dehors "senza copertura", non potranno essere previste o utilizzate coperture alternative a quelle definite alla lett. b) del precedente comma (es. pergolati, tettoie etc..) anche se preesistenti o oggetto di successiva richiesta. E' possibile presentare successivamente richiesta di copertura e riparo dei dehors "senza copertura" precedentemente autorizzati rispettando gli elementi riportati nel presente regolamento.
3. Non costituisce dehors l'occupazione di suolo pubblico determinata dalla collocazione di soli tavolini o sgabelli, massimo tre con relative sedie, posti in adiacenza al filo fabbricato dei locali e nel limite del fronte dell'esercizio di somministrazione, cui continua ad applicarsi il vigente regolamento in tema di occupazione di suolo pubblico soggetto al pagamento della relativa tassa. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro

posizionamento senza arrecare intralcio al passaggio pedonale. Tale tipo di occupazione, realizzabile negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, necessita comunque, di apposita autorizzazione rilasciata con provvedimento del responsabile del Settore Polizia Urbana – Vigilanza previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e sicurezza pubblica.

Art. 5 **(LOCALIZZAZIONE)**

1. I Dehors, potranno essere installati in aree pubbliche, private visibile da spazi pubblici o private gravato da servitù di uso pubblico, all'interno del centro abitato o territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari (nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera della G.R. Puglia 4 luglio 2007 n. 1077 e smi, della Delibera della G.R. Puglia del 4/8/2009 n.1497 e smi, nonché dei requisiti generali di igiene di cui al Reg CE 852/04 e smi).
2. Per le occupazioni delle aree vanno osservati, in particolare, i seguenti criteri:
 - a) non è consentito installare Dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade soggette a transito di veicoli, salvo che:
 - ✓ la strada si trovi in area pedonalizzata o che il traffico sia stato interdetto nelle ore in cui si esplica l'attività. In tal caso è consentito installare dehors per determinati giorni e/o limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee di montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato giorno e orario di occupazione;
 - ✓ la strada sia adibita ad un traffico veicolare limitato o secondario e l'installazione della struttura non sia di ostacolo alla visuale di sicurezza dei veicoli, previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale circa la permanenza di regolarità della circolazione e previa installazione di adeguata segnalazione dell'ingombro della carreggiata.
 - b) non è consentito installare Dehors, o parti di essi, su aree pubbliche costituite da prati e/o aiuole;
 - c) non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con le vigenti disposizioni del Codice della Strada e a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie. In particolare all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni viarie, di cui all'art. 18, comma 2, del CDS vigente;
 - d) le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'interessato dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
 - e) le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, sistemi di videosorveglianza, ecc...), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sua cura e spese alla ricollocazione della segnaletica occultata in osservanza di quanto espressamente disposto dal responsabile del IV Settore Polizia Locale;

- f) l'area occupata dai Dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
 - g) è consentita l'installazione dei Dehors su zone adibite alla sosta dei veicoli ad eccezione di strade ad alta densità di scorrimento;
 - h) i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo specifiche deroghe (L. 13/89 e s.m.i.);
 - i) quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che sia garantito uno spazio, di norma non inferiore a m. 1,50, adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; in deroga, quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede, è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a m. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n°236/89 e s.m.i.; per strutture adiacenti alle attività commerciali, i suddetti spazi pedonali potranno essere realizzati dall'interessato, con pedane removibili installate lungo il perimetro esterno della struttura, nel rispetto delle norme stradali;
 - j) è consentita l'installazione di Dehors anche in adiacenza alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del Dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a m. 1,50, in ossequio alle disposizioni del già citato D.M. n°236/89 e s.m.i.; se previsto o necessario il transito veicolare, saranno invece garantiti, in aggiunta ai precedenti, i relativi e necessari spazi;
 - k) qualora il Dehors sia da installare a ridosso (entro i 25 m. dal perimetro) degli immobili interessati da vincoli monumentali in una qualsiasi zona del territorio comunale, l'autorizzazione resta subordinata all'acquisizione dell'ufficio competente, a cura del richiedente, del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici come previsto dal D.Lgs. n°42/04 e s.m.i. Il parere deve essere rilasciato preventivamente all'istanza;
3. Sarà consentita l'installazione dei dehors anche all'interno di giardini pubblici e/o di altre aree pubbliche date in concessione a privati seguendo il medesimo iter e con le medesime prescrizioni del presente Regolamento;
 4. L'area destinata all'installazione del dehors deve essere sempre delimitata e ben definita, con elementi idonei per la delimitazione, al fine di ottenere una corretta occupazione di suolo pubblico concesso e di facilitare l'immediata verifica da parte degli organi di controllo; nel caso di occupazione di dehors con pedane e/o strutture appoggiate al suolo, la delimitazione sarà costituita dal perimetro esterno delle strutture installate.

Art. 6

(CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI)

1. I dehors, oggetto del presente Regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno avere una superficie coperta che rispetti le linee guida emanate dalla A.S.L. BA in applicazione della D.G.R. n. 1077/2007, della D.G.R. n. 1497 del 04/08/2009 e s.m.i. per pubblici esercizi: Bar, Pizzerie, Friggitorie, Bracerie, Rosticcerie, Ristoranti e simili.
2. Requisiti dei dehor annessi ai pubblici servizi
 - a) Dehor stagionale e temporaneo**

Il numero di posti a sedere è determinato dalla disponibilità di suolo pubblico secondo il parametro di 1.20 mq per ogni posto a sedere.

Il locale cucina dovrà rispettare il requisito di 0,50 mq per ogni posto a sedere.

Dovrà essere previsto almeno n.1 servizio igienico fruibile dai disabili sino ad un massimo di 50 posti a sedere, almeno n.2 servizi igienici divisi per sesso, superati i 50 posti a sedere a sino a 100 posti a sedere.

b) Dehor permanente

Il numero di posti a sedere è determinato dalla disponibilità di suolo pubblico secondo il parametro di 1.20 mq per ogni posto a sedere.

Le dimensioni della cucina, nel rispetto dei 0,50 mq per ogni posto a sedere, dovranno essere adeguate al numero dei posti a sedere esistenti sommati a quelli in ampliamento.

3. Il numero dei servizi igienici dovrà essere adeguato al numero dei posti a sedere esistenti sommati a quelli in ampliamento, ovvero dovrà essere previsto almeno n.1 servizio igienico fruibile dai disabili sino ad un massimo di 50 posti a sedere, almeno n.2 servizi igienici divisi per sesso, superati i 50 posti a sedere a sino a 100 posti a sedere.

Art. 7

(TIPOLOGIE – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI)

1. La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere strutturalmente autonoma. Potrà essere realizzata in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o in legno di colore scuro, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento. Le strutture a carattere stagionale saranno realizzate con copertura di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato di colore naturale tipo: bianco, beige o grigio chiaro. Le strutture a carattere permanente saranno realizzate anche con copertura di tipo rigido o semi-rigido uniforme ai materiali della struttura e nei colori prima riportati, a condizione che tale copertura non costituisca volume edilizio e che pertanto risulti essere aperta su tre lati.
2. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le eventuali chiusure laterali dovranno essere in telo in PVC, facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Nel caso di chiusure in plexiglass del tipo trasparente, la stessa non potrà essere a tutta altezza (fino al raggiungimento della copertura) e comunque non superiore a mt. 1,60.
3. La eventuale pavimentazione (dove necessaria la pedana o idonea copertura lavabile) dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti. In particolare è da intendersi obbligatoria la presenza della pedana, sollevata dal piano stradale anche per un più agevole deflusso delle acque meteoriche, con la sola eccezione di quelle aree adibite permanentemente a isole pedonali ed i marciapiedi e quindi sottratte al traffico veicolare. Per quelle aree sottoposte a ordinanze sindacali che sospendono il traffico veicolare solo per alcune ore vale l'obbligo del posizionamento della pedana e/o idonea copertura lavabile. I materiali utilizzabili per le pedane sono: la struttura portante in legno o metallo (alluminio o ferro-zincato) ricoperta dal piano calpestio in legno e/o legno-laminato con superficie antiscivolo, impermeabile e lavabile di colore unificato antracite.

4. In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, alle quali dovrà cercare di uniformarsi, purché conformi al presente Regolamento.
5. I dehors devono essere sempre delimitati perimetralmente da strutture che impediscono la libera circolazione dei pedoni. Tali delimitazioni, per i dehors con traffico veicolare adiacente, devono costituire una barriera fisica per impedire l'ingresso di polveri e smog; a tal fine devono essere impiegati materiali facilmente lavabili, per un'altezza di cm 160, o anche da sole fioriere con vegetazione fitta e compatta che ne delimitano il perimetro.
6. Le fioriere possono essere utilizzate per la delimitazione dell'area in concessione, intervallate con spazi aperti o, preferibilmente, accostate e formanti un'unica cortina in presenza di transito di autoveicoli e, in ogni caso, essere posizionate rigorosamente all'interno dell'area in concessione; per forma, dimensione, materiale, colore e finitura dovranno accordarsi con le altre componenti del dehors ed al carattere dell'ambiente circostante.
7. Le strutture dei Dehors devono essere collocate e realizzate per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno per incidente a persone o cose sarà a totale responsabilità e carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità verso terzi, sia civile che penale. Il requisito di stabilità alle azioni del vento, al carico neve e a tutti gli eventi atmosferici dovranno essere asseverati da tecnico abilitato.
8. I Dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla legge n°13/89 e s.m.i.
9. I Dehors non possono disporre di allacciamenti acqua, fogna e gas.
10. I dehors ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico non potranno occupare una superficie superiore a mq. 30.
11. Le tipologie ammissibili nelle varie zone del Comune sono così definite:

A) OMBRELLONI

Di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale in legno naturale scuro o in acciaio verniciato a polveri di colore grafite, con telo in tinta unita di colore bianco, beige o grigio chiaro.

Resta fermo l'obbligo, nell'ambito della stessa piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali. Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare uno spazio minimo di mt. 1,00. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede. L'altezza massima raggiungibile alla cuspide resta di mt 3,5.

B) TENDE A PANTALERA

Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti in acciaio verniciato a polveri di colore grafite;
- b) con meccanismo a bracci estensibili.

Ambedue le tipologie sono costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle coperture e, qualora esistano, delle cornici stesse. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco o beige. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda

e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt.2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale.

C) STRUTTURE CON COPERTURA A VELA

La copertura è costituita da telo opaco, in tinta unita di colore bianco o beige, con montanti di appoggio al suolo in legno naturale scuro o in acciaio verniciato a polvere di colore grafite. Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane laterali.

D) STRUTTURE CON COPERTURA A PADIGLIONE

Si presenta di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno;
- b) a pianta varia, con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore grafite e/o legno a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura o in legno e gli eventuali teli verticali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco o beige. E' consentita la chiusura parziale dei lati con teli verticali non a tutta altezza del tipo trasparente, facilmente retraibili. I teli e la copertura in legno dovranno essere rimossi nel periodo di inutilizzo.

E) COPERTURA A GAZEBO

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o legno naturale con copertura in telo opaco, in tinta unita di colore bianco o beige

La struttura della copertura non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane.

Art. 8

(PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE)

1. Il titolare dell'esercizio che intende collocare su suolo pubblico o privato un dehor dovrà avanzare richiesta di autorizzazione allo Sportello Unico Attività Produttive – secondo le procedure di cui al DPR 160/2010. I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione/concessione sono stabiliti in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine varrà il principio del silenzio diniego.
2. Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo di cui al comma precedente, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare al SUAP tramite la piattaforma telematica di “impresainungiorno.gov.it” apposita SCIA contenente tutte informazioni richieste utilizzando la modulistica presente sul sito e allegando anche SCIA Sanitaria. La validità del titolo sarà subordinata all'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del Tributo comunale inerente l'occupazione richiesta.
3. Nel caso in cui l'intervento ricada nel centro storico e necessiti del parere della Soprintendenza, è necessario presentare l'istanza almeno 60 giorni prima della realizzazione dell'oggetto della richiesta.
4. Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. Relazione tecnica edilizia/urbanistica;

- b. Relazione tecnico descrittiva asseverata;
 - c. Scheda informativa ex art. 67 D. Lgs. 81/2008 e smi;
 - d. Stralcio del foglio di mappa catastale o stralcio aerofotogrammetrico in scala adeguata;
 - e. Elaborati grafici in triplice copia a firma di tecnico abilitato, contenenti planimetria (in scala idonea ed opportunamente quotata) con l'indicazione degli spazi ed aree pubbliche e/o private che si intendono occupare e con i relativi stralci ed individuazione dei vincoli presenti, rappresentante lo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali;
 - f. Idonei elaborati grafici che indicano le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni, opportunamente quotate, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, ingombri e distanze;
 - g. Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, eventuali pedane, fioriere, cestini ecc), le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
 - h. Documentazione fotografica a colori frontali e laterali del luogo interessato dalla installazione dei dehors;
 - i. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - j. Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - k. Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla camera di commercio con indicazione del numero di iscrizione;
 - l. Dichiarazione di obbligo che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - m. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da schema di cui all'allegato "A".
 - n. Prima dell'effettivo inizio dell'attività di somministrazione deve essere presentata alla ASL BA-SIAN la SCIA Sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 e smi;
 - o. Segnalazione o comunicazione di inizio di attività a seguito di sub-ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività con annessa SCIA sanitaria;
 - p. Copia di avvenuto pagamento della T.O.S.A.P. secondo quanto disciplinato dal Regolamento comunale vigente;
 - q. Copia di avvenuto pagamento dei diritti SUAP per presentazione SCIA secondo quanto disciplinato dalla Delibera di Consiglio vigente all'atto dell'autorizzazione;
5. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione delle strutture di cui all'art. 2, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 9 **(CONDIZIONI)**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per strutture dehors da collocare su suolo pubblico o suolo privato, è subordinato a preventiva autorizzazione da richiedere al SUAP secondo le modalità di cui al precedente art. 8.
2. L'annullamento o la revoca della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficienza dell'autorizzazione del dehor.
3. L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.

Art. 10 **(TEMPORALITÀ)**

1. Il termine di validità dell'autorizzazione rilasciato per l'installazione di tali strutture potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - dehors stagionali e/o temporanei: per un periodo complessivo inferiore ad un anno solare;
 - dehors permanenti: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 5 anni a far data dal rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e/o dell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui il dehor stagionale e/o temporaneo sia stato già autorizzato in precedenza, senza che siano variati gli elementi o il contesto d'ambito, la nuova richiesta di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, sulla base di semplice domanda, corredata da dichiarazioni sostitutive di atto notorio che attestino che le condizioni di cui alla precedente autorizzazione sono rimaste immutate.
3. L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività, l'autorizzazione è automaticamente annullata e la struttura deve essere definitivamente rimossa.
4. Per i "dehors permanenti" l'occupazione potrà essere rilasciata fino al termine massimo di cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehor, presenti annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato.
5. La Giunta comunale potrà in ogni momento individuare aree e luoghi in cui vietare l'installazione dei dehors. In tali luoghi ed aree, se presenti dehors già autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi entro il termine della naturale scadenza del relativo provvedimento.

Art. 11 **(OBBLIGHI, DANNI E RESPONSABILITÀ)**

1. E' cura del richiedente eseguire la ripavimentazione e la risistemazione dell'area antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto, previo parere (su apposita richiesta) dell'Area Tecnica.
2. Spetta inoltre al richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.
4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
5. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa.
6. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del concessionario dell'area, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese a carico del titolare del titolo abilitativo, oltre alla comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni per Violazioni di Regolamenti o Ordinanze Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/11/2004, nonché dalla normativa vigente.
7. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, all'alberatura e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Comune (in analogia a quanto prescritto nel precedente punto 1).
8. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale attraverso il Comando di Polizia Locale che ne disporrà la rimozione in danno a totale carico del titolare dell'autorizzazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
9. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.
10. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento
11. Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di:
 - esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - versamento della TOSAP entro le scadenze previste.

Art. 12

(PROROGA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors stagionale può essere prorogata per un ulteriore periodo. Il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 5 giorni prima la scadenza del provvedimento di autorizzazione originaria, fermo restando che la durata complessiva del periodo di installazione dovrà essere complessivamente inferiore ad un anno solare.
2. L'autorizzazione di occupazione di suolo con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della autorizzazione originaria, e non può comunque essere soggetta

a più di 5 rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi. Il rinnovo presuppone il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Per il rinnovo della autorizzazione di occupazione di suolo con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per la installazione della struttura, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata, comprovata dai necessari elaborati grafici e documentazione fotografica di cui alle lett. b) e c), comma 4, del precedente art. 6, nonché la totale conformità del dehors da realizzarsi a quello precedentemente autorizzato. I termini del procedimento per il rinnovo della autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni.
4. Il mancato rinnovo della autorizzazione del dehors stagionale, mediante rilascio di formale provvedimento di autorizzazione da parte del settore competente, fa decadere il diritto del titolare dell'esercizio al rinnovo dell'autorizzazione per i mesi successivi, e pertanto dovrà essere ripresentata la domanda come previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento.
5. Le attività di tipo stagionale dovranno obbligatoriamente rimuovere le strutture durante il periodo di mancato utilizzo.
6. La concessione di occupazione del suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato di servitù di uso pubblico con dehors continuativo o permanente si intende rilasciata per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla data di rilascio della concessione, purché il titolare dell'esercizio commerciale/artigianale presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e il permanere dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.
La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello autorizzato e la documentazione comprovante il versamento del tributo comunale dovuto per l'occupazione del suolo pubblico riferito alla nuova annualità.
7. La concessione di occupazione di suolo con dehors permanente può essere rinnovata, con rilascio di nuova concessione, secondo le modalità previste all'art. 8.
8. **Costituisce causa di diniego per il rinnovo e/o rilascio della autorizzazione/concessioni l'esistenza di morosità per il richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti.**
9. Nel caso in cui la concessione/autorizzazione del suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato di servitù di uso pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

Art. 13

(SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE)

1. La concessione o l'autorizzazione del suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione dei dehors può essere revocata, sospesa e può decadere.
2. La concessione o l'autorizzazione può essere, altresì, revocata, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) Previa diffida scritta in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) Previa diffida scritta quando il dehors sia stato realizzato non conforme al progetto approvato;

- c) Previa diffida scritta quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - d) Previa diffida scritta qualora la mancanza di manutenzione comporti il nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e le cose e, le strutture non sia in perfetta efficienza tecnico/estetica o vengono meno le condizioni igieniche-sanitarie;
 - e) Previa diffida scritta qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, non avendo provveduto a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
 - f) qualora vengano a mancare le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei dehors e per la somministrazione/produzione di alimenti e bevande;
 - g) In caso di mancato o moroso pagamento dei tributi dovuti;
 - h) In qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di pubblico interesse, con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione/autorizzazione che provvederà a notificare all'esercente l'attività. In tale circostanza i dehors autorizzati dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, senza null'altro, a nessun titolo, pretendere dall'Amministrazione concedente. In caso d'inerzia ovvero di inadempimento della parte ad ordine di sgombero verranno avviate le procedure di rimozione forzata.
3. La diffida assegna al titolare dell'esercizio un termine di 10 giorni dalla notifica, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dall'amministrazione, successivamente e in difetto si provvederà alla revoca dell'autorizzazione/concessione.
4. Nei casi previsti dai punti e), f), g) del comma precedente, la autorizzazione/concessione in prima istanza può essere immediatamente sospesa.
5. L'autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico per dehors è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
- ogni volta che nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il soggetto preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione, provvede a comunicare la data in cui il suolo dovrà essere libero di parte o da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 10 giorni di preavviso;
 - per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata della struttura e degli arredi. La comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture con costi a carico del titolare dell'autorizzazione/concessione.
6. Il provvedimento di revoca o sospensione della autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico dà diritto al rimborso della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'interessato, in detrazione ai tributi degli anni successivi.
7. L'autorizzazione/concessione è collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività, l'autorizzazione/concessione decade contestualmente e la struttura deve essere definitivamente rimossa.

8. In caso di revoca il soggetto preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, a tutti gli uffici interessati.

Art. 14 (SANZIONI)

1. Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 Euro ad un massimo di 450 Euro, fatta salva la possibilità dell'adozione di misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi; nel caso di violazione alle norme del presente Regolamento, dalla terza violazione è prevista la revoca dell'autorizzazione e la chiusura fino a 15 giorni dell'attività.
2. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
3. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
4. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
5. Nel caso di tardiva o mancata richiesta dell'autorizzazione è applicata una sanzione amministrativa di € 500,00, oltre al ripristino dei luoghi.
6. Le strutture non rimosse entro il termine stabilito nell'autorizzazione sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio.
7. L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - la mancanza di manutenzione comporta nocumento al decoro, al pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie;
 - i manufatti non risultano essere nelle medesime dimensioni e condizioni di efficienza tecnico – estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
8. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
9. Il provvedimento di cui sopra è adottato, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 15 (GARANZIE)

1. Prima del rilascio della concessione per i dehors permanenti, a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni ed obblighi previsti nel presente Regolamento, dovrà essere prodotto dal richiedente polizza fideiussoria bancaria valida per l'intero periodo del valore di euro 1.000,00 (mille,00);
2. Nei casi di rimozione della struttura, qualora la stessa non venga rimossa entro i termini indicati dalla concessione o nella richiesta di rimozione disposta dal Comune, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali provvederà il Comune con spese a carico della parte inadempiente e rivalsa sulla polizza fideiussoria bancaria.

ART. 16

(DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento:

- al Codice della Strada;
- al Regolamento per la Tassa su Aree Pubbliche;
- al Regolamento Edilizio;
- alla Normativa in materia di Igiene pubblica, di sicurezza alimentare e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 17

(NORME TRANSITORIE)

1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo e sostituiscono disposizioni di altri regolamenti in contrasto con esse.
2. Le concessioni ed autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono convalidate sino alla loro naturale scadenza. I titolari di pubblici esercizi che dispongono di strutture esterne, allo scadere della concessione, devono adeguarle modificando le caratteristiche costitutive di tali allestimenti secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, provvedendo ad acquisire la relativa concessione. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di occupazione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8 del presente regolamento.
3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande di proroga di rinnovo e/o rilascio, presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono rilasciate in base alle norme previste dal vigente Regolamento TOSAP e comunque avranno validità sino al 31 dicembre 2020.
4. Per quanto non espressamente qui disciplinato si fa rinvio alle norme di ogni ordine e grado al Regolamento per l'applicazione della TOSAP se e laddove non in contrasto.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della relativa deliberazione di C.C. di approvazione.

Art. 18

(TASSA DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO)

1. La posa dei dehors su aree pubbliche o private di uso pubblico, è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P.
2. Per dehors a carattere temporaneo e permanente viene applicata la tassa occupazione suolo stabilita secondo il vigente Regolamento Comunale.
3. La superficie occupata dai dehors costituisce imponibile ai fini della T.A.R.I., limitatamente al periodo di impiego.